



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E CONTRIBUTI

Approvato dal consiglio direttivo dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cremona con delibera n. 352/20232 del 23 febbraio 2023

Art.1 - Premessa e obiettivi

Al fine di promuovere la trasparenza dell'attività dell'Ordine e semplificare le procedure e ridurre i tempi per la concessione dei patrocini, contributi e sovvenzioni, a seguito di specifiche richieste di soggetti terzi pubblici e privati, il consiglio direttivo individua con il presente Regolamento:

- i criteri e le modalità cui dovranno uniformarsi le iniziative oggetto di concessione del patrocinio (partecipazione/adesione simbolica dell'Ordine con concessione in uso del logo a titolo gratuito), contributo o sovvenzione (interventi economici occasionali o continuativi) e vantaggi economici (interventi di concessione a terzi a titolo gratuito o a costi agevolati beni e servizi erogati dall'Ordine);
- le procedure interne per la concessione di patrocinio, contributi, sovvenzioni e vantaggi economici.

Art.2 - Definizione

Il patrocinio rappresenta la massima forma di adesione e riconoscimento simbolico mediante il quale l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona esprime l'adesione ad un'iniziativa di carattere e importanza almeno provinciale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali e/o di interesse generale per la categoria. Il patrocinio esprime l'interesse per le attività ed i servizi avviati nel territorio della Provincia di Cremona che risultano coerenti con l'attività professionale degli iscritti appartenenti all'Ordine sotto il profilo culturale, scientifico, economico e sociale.

Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo per il richiedente, di apporre la denominazione e/o il logo dell'Ordine su tutte le comunicazioni relative alla sola iniziativa patrocinata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto della stessa.

Articolo 3 - Concessione del patrocinio e del contributo per l'organizzazione di eventi formativi promossi da altri Ordini territoriali.

1. Il consiglio direttivo dell'Ordine può concedere il patrocinio agli eventi, quali convegni, seminari o giornate di studio, organizzati da altri Ordini territoriali anche in associazione tra loro o di intesa con associazioni sindacali di categoria a carattere provinciale, con istituzioni culturali ed economiche. La concessione del patrocinio autorizza il soggetto richiedente all'uso del logo e della denominazione dell'Ordine.

2. Il patrocinio è concesso con apposita delibera del consiglio direttivo dell'Ordine a condizione che:

- a) l'iniziativa rientri tra gli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale;

b) il programma preveda i saluti istituzionali del presidente o in sua sostituzione del vicepresidente, o di altro consigliere autorizzato dal presidente, ed eventualmente la partecipazione in qualità di relatore di un componente del consiglio direttivo ovvero di altro iscritto all'Ordine stesso;

c) la partecipazione all'evento sia aperta agli iscritti all'albo tenuto dall'Ordine.

3. I soggetti terzi interessati ad ottenere il patrocinio devono presentare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento, apposita istanza scritta all'Ordine. La domanda, sottoscritta dal presidente o referente della formazione dell'Ordine, dovrà essere corredata dal programma dettagliato dell'evento, indicare la data ed il luogo di svolgimento dello stesso, nonché contenere ogni altra notizia utile ai fini dell'istruttoria.

4. Il consiglio direttivo dell'Ordine, a fronte di eventi organizzati da altri Ordini territoriali, potrà riconoscere un contributo alle spese di organizzazione dell'evento a cui concede il proprio patrocinio, nell'importo che verrà di volta in volta determinato sulla base dello specifico stanziamento previsto nel bilancio di previsione, nonché in considerazione del fatto che i temi trattati nell'evento prevedano la partecipazione di illustri relatori provenienti dal mondo accademico, politico ed economico-sociale.

5. La richiesta per il riconoscimento del contributo economico deve essere tassativamente formulata contestualmente alla richiesta di patrocinio.

Articolo 4 - Concessione del patrocinio ad eventi sportivi e culturali organizzati dagli Ordini territoriali

1. Il consiglio direttivo dell'Ordine può concedere il patrocinio ad eventi sportivi e culturali organizzati da altri Ordini territoriali anche in associazione tra loro o di intesa con associazioni sindacali di categoria e con istituzioni culturali ed economiche.

2. Gli Ordini interessati ad ottenere il patrocinio devono presentare, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'evento, apposita istanza all'Ordine. La domanda, sottoscritta dal presidente dell'Ordine o dal referente responsabile dell'evento, corredata dal programma dell'evento stesso, dovrà indicare la data ed il luogo di svolgimento, nonché contenere ogni altra notizia utile ai fini dell'istruttoria. Il programma dell'evento deve prevedere i saluti istituzionali del presidente o in sua sostituzione del vicepresidente, o di altro consigliere autorizzato dal presidente.

3. La concessione del patrocinio è valutata discrezionalmente dal consiglio direttivo dell'Ordine e non comporta l'erogazione di benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente. La concessione del patrocinio autorizza il soggetto richiedente all'uso del logo dell'Ordine territoriale,

Articolo 5 - Concessione del patrocinio ad eventi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini territoriali

1. Il consiglio direttivo dell'Ordine può concedere il patrocinio agli eventi, quali convegni, seminari o giornate di studio, manifestazioni organizzati da soggetti terzi, pubblici e privati, quali Università, Istituti di istruzione, associazioni di categoria provinciali di massima rappresentanza (industriali, commercianti, banche, assicurazioni), associazioni sindacali dei lavoratori di massima rappresentanza, associazioni o enti per la promozione di tematiche di interesse per la categoria. Il patrocinio non è concesso a favore di società che esercitano attività commerciale ai sensi dell'articolo 2249 del codice civile.

2. La concessione del patrocinio autorizza il soggetto richiedente all'uso del logo dell'Ordine.

3. Il patrocinio viene concesso alle singole iniziative, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.

4. Le iniziative richiedenti il patrocinio di cui al presente Regolamento, oltre ad essere coerenti con le finalità istituzionali dell'Ordine, con riferimento sia agli ambiti consolidati di attività che alle

potenzialità di diffusione di un'immagine positiva dell'Ordine stesso, devono soddisfare i seguenti requisiti:

4.1. apportare un significativo contributo scientifico, culturale, informativo, sociale nell'ambito ed a vantaggio, rispettivamente delle competenze e delle funzioni professionali, della crescita e della valorizzazione della categoria di appartenenza di questo Ordine professionale nonché della sua immagine;

4.2. dimostrare di possedere un effettivo rilievo provinciale in virtù della particolare risonanza e reputazione o dell'interesse suscitato presso le comunità locali;

4.3. siano realizzate in Provincia di Cremona o comunque, se svolte fuori dall'ambito territoriale rientrino nel quadro di eventi di promozione dell'immagine della categoria professionale di appartenenza in campo nazionale e/o internazionale.

Sono escluse dalla concessione di patrocinio gli eventi:

- che hanno come scopo la promozione di interessi esclusivamente privati;
- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

5. Il patrocinio è concesso con apposita delibera del consiglio direttivo dell'Ordine a condizione che:

a) il programma preveda i saluti istituzionali del presidente o in sua sostituzione del vicepresidente, o di altro consigliere autorizzato dal presidente, ed eventualmente la partecipazione in qualità di relatore di un componente il consiglio direttivo ovvero di altro iscritto all'Ordine stesso.

b) la partecipazione all'evento sia aperta agli iscritti all'albo tenuto dall'Ordine;

c) nel caso sia prevista una quota di partecipazione all'evento, dovrà essere prevista una facilitazione (sconto, prelazione sull'iscrizione se a numero chiuso, ecc.) che porti un concreto vantaggio agli iscritti dell'Ordine patrocinatore;

d) non dovranno derivare spese o costi a carico dell'Ordine che, al limite, potrà rendere disponibile la sala conferenze della propria sede e utilizzare la propria segreteria per la diffusione dell'evento fra i propri iscritti.

6. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio devono presentare apposita istanza scritta all'Ordine, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'evento. La domanda, corredata dal programma dettagliato dell'evento, deve indicare la data ed il luogo di svolgimento dello stesso, nonché contenere ogni altra notizia utile ai fini dell'istruttoria.

Art.6 – Rapporti economici relativi al Patrocinio

La concessione del patrocinio di cui al presente Regolamento può avere esclusivamente carattere gratuito.

Ai fini del presente Regolamento, sono a titolo gratuito i patrocini che non comportano l'erogazione di benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente né assunzione di responsabilità alcuna riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, alla loro veridicità, correttezza, completezza e qualità.

La concessione del patrocinio non comporta altresì in capo all'Ordine la responsabilità per eventuali danni derivanti da errori ed omissioni in relazione alle informazioni di cui sopra. Il patrocinio attribuisce al soggetto richiedente l'obbligo di utilizzare la denominazione e/o il logo dell'Ordine su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, siti web, comunicazioni via posta elettronica e materiale divulgativo in generale.

Art.7 - Immagine dell'Ente

I soggetti beneficiari della concessione del patrocinio sono tenuti a rendere adeguatamente visibile il logo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona. E' inoltre fatto obbligo ai beneficiari della concessione del patrocinio di:

- far risultare dagli atti, manifesti o altro materiale pubblicitario, la dicitura attestante che l'iniziativa si svolge con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona;
- invitare il presidente, o consigliere delegato, per l'apertura dei lavori o l'inaugurazione dell'evento, favorendone un intervento di saluto e/o di approfondimento oppure inserire nella manifestazione il contributo di un rappresentante del consiglio dell'Ordine. Il consiglio dell'Ordine si riserva di accettare la partecipazione all'iniziativa e di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini dell'istruttoria;
- inviare alla segreteria dell'Ordine, almeno 15 giorni prima dell'evento, il programma definitivo della manifestazione per l'opportuna pubblicizzazione e bozza del materiale a stampa relativo alla pubblicizzazione dell'iniziativa; qualora riscontri difformità sul suddetto materiale, l'Ordine può richiederne la regolarizzazione o inibire l'utilizzo del logo e la menzione dell'Ordine.

Articolo 8 - Provvedimenti del presidente

1. Qualora le richieste di cui agli articoli 2, 3, e 4 del presente Regolamento pervengano entro i trenta giorni precedenti lo svolgimento dell'evento, ma la prima seduta utile del consiglio direttivo sia fissata in una data che non consenta di comunicare la decisione assunta con congruo preavviso rispetto alla data di svolgimento dell'evento, il presidente potrà adottare il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio ed eventuale contributo salva successiva ratifica da parte del consiglio stesso e previa interlocuzione per le vie brevi con il segretario, il vicepresidente ed il tesoriere.

Articolo 9 – Concessione di contributi

1. Al di fuori dei casi previsti nei precedenti articoli il consiglio direttivo dell'Ordine può riconoscere a soggetti pubblici e privati contributi per l'organizzazione di eventi o di iniziative per la promozione di tematiche di interesse per la categoria o di promozione della professione. I contributi non possono essere concessi a favore di società che esercitano attività commerciale ai sensi dell'articolo 2249 del codice civile. A favore di uno stesso soggetto organizzatore può essere riconosciuto il contributo per un solo evento/iniziativa l'anno.

2. I soggetti che intendono richiedere il contributo devono presentare istanza scritta al consiglio direttivo dell'Ordine, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'evento/iniziativa. La domanda, corredata dal programma dettagliato dell'evento/iniziativa, deve indicare la data ed il luogo di svolgimento, nonché contenere ogni altra notizia utile ai fini dell'istruttoria.

L'erogazione di contributi e sovvenzioni per le iniziative di cui agli articoli precedenti è rimessa in via esclusiva e discrezionale ad una preventiva deliberazione del consiglio dell'Ordine che si pronuncia su apposita istanza scritta del richiedente che fornirà una relazione sull'iniziativa, con allegata la bozza delle forme di comunicazione che coinvolgeranno il logo dell'Ordine (ove richiesto).

Ciascuna istanza è esaminata dal consiglio direttivo dell'Ordine, il quale si pronuncia su proposta del presidente ovvero del consigliere delegato al progetto della cui materia si iscrive l'iniziativa oggetto dell'istanza stessa, previa verifica in bilancio della disponibilità economica necessaria per lo stanziamento dell'erogazione e/o del contributo.

L'Ordine si riserva comunque la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di concessione dei contributi/sovvenzioni, con motivata decisione, senza che per tale motivo possano essere avanzate pretese a titolo risarcitorio nei confronti dell'Ordine stesso.

L'erogazione a qualunque titolo sarà comunicata al beneficiario con atto scritto indicando le modalità di erogazione.

Particolare attenzione verrà riservata dal consiglio dell'Ordine, all'erogazioni di contributi/sovvenzioni per il sostegno di attività e/o iniziative di enti che operano nel campo della formazione professionale continua per gli iscritti all'albo, per la preparazione dei tirocinanti all'esame di Stato ovvero per la gestione di eventi formativi specifici richiesti dalla vigente normativa (revisione legale, gestione della crisi d'impresa, revisione negli enti locali, ecc.).

Art.10 - Procedura per la concessione di patrocini, contributi, sovvenzioni

I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio, il contributo o la sovvenzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona, presentano un'istanza alla segreteria dell'Ordine via mail o PEC almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata, salvo casi di certificata urgenza.

Art.8 – Trasparenza e entrata in vigore

La pubblicazione, nella sezione "amministrazione trasparente", del sito web dell'Ordine degli atti di concessione degli interventi economici disciplinati ai sensi del presente Regolamento costituisce condizione di efficacia e trasparenza dell'atto medesimo. E' esclusa la pubblicazione di dati identificativi di eventuali persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente Regolamento, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute, situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Il presente Regolamento, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione, con specifica delibera assunta dal consiglio direttivo dell'Ordine e troverà applicazione per i soli procedimenti attivati dopo la sua approvazione.

Approvato con delibera del consiglio direttivo dell'Ordine n. 352/2023 del 23/02/2023